

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

INDICE

Art.1- Oggetto

Art.2- Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (con allegato "Tipologia locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione comunale di vigilanza)

Art.3- Composizione e durata in carica della CCVLPS

Art.4- Nomina della Commissione

Art.5-Convocazione

Art. 6 - Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze

Art. 7 – Richiesta di intervento della Commissione, modalità e contenuto della domanda

Art. 8 - Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione

Art. 9 - Spese di funzionamento della Commissione

Art.10- Locali di intrattenimento con capienza complessiva pari o inferiore a 100 persone

Art.11- Locali ed impianti con capienza pari o inferiore alle 200 persone

Art. 12- Manifestazioni ed allestimenti temporanei

Art. 13- Manifestazioni ed allestimenti temporanei che si ripetono nel tempo

Art. 14- Competizioni sportive

Art. 15 Locali ed impianti permanenti con capienza superiore alle 200 persone

Art. 16- Documentazione tecnica da presentare

Art. 17- Entrata in vigore

Art. 18- Norma finale

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 e collegati.

ART. 2

Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931. In particolare la commissione assolve ai compiti previsti dalla

Legge al tempo vigente, che a titolo puramente indicativo ma non esaustivo si elencano di seguito:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art.4 della legge 18.3.1968, n. 337;
 - e) controllare con frequenza triennale che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. Per il computo del triennio, si tiene conto della data di rilascio dell'autorizzazione originaria.
2. Non rientrano nella competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art.142 c. 9 lettere a) e b) del regolamento al TULPS, così come modificato dal D.P.R. 311/2001.
 3. I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 4. I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.
 5. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
 6. Sono escluse dalla competenza della Commissione comunale i locali e le attività non rientranti nella definizione di "Locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza";

ART. 3

Composizione e durata in carica della CCVLPS

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di San Martino Buon Albergo è così composta:
 1. dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 2. dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
 3. dal dirigente medico dell'Azienda ULSS n. 20 o da un medico dallo stesso delegato;
 4. dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 5. dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
 6. da un esperto di elettrotecnica;
 7. da un esperto in acustica;
2. E' fatta salva la possibilità di integrazione della commissione stessa, prevista dall'art.141/bis IV comma e seguenti della norma citata.
3. Tutti i componenti della commissione, nell'ambito delle loro funzioni e fatto salvo il permanere dei requisiti che ne hanno permesso la nomina, sono rieleggibili.
4. La commissione rimane in carica per tutta la durata di vigenza dell'Amministrazione Comunale e prosegue le sue funzioni sino alla nomina della nuova commissione.

ART. 4

Nomina della Commissione

1. La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.
2. La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine.
3. La nomina è comunicata agli interessati in forma scritta.
4. Un dipendente comunale, in possesso almeno della qualifica di istruttore, è nominato dal Sindaco segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

ART. 5

Convocazione

1. La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti. L'invito può essere effettuato con posta elettronica o altra forma ritenuta idonea.
2. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
3. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.

4. La data della riunione è comunicata di regola, nelle forme previste al c. 1 nei tempi ritenuti più idonei, anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

ART. 6

Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze

1. Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.
2. Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento, anche non contestuale, di tutti i componenti.
3. Il parere della Commissione è redatto per scritto. Deve essere motivato in fatto ed in diritto ai sensi dell'art.3 della L.241/1990. E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.
4. Ogni componente la Commissione ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni della propria determinazione e quant'altro ritenga rilevante.
5. Per ogni seduta, il segretario provvede a verbalizzare gli argomenti trattati, le decisioni adottate e le eventuali prescrizioni dettate dalla commissione a tutela della sicurezza ed incolumità dei pubblici spettacoli e trattenimenti sottoposti al suo controllo; invia copia del verbale agli uffici eventualmente indicati dalla Commissione.
6. Gli originali dei verbali sono custoditi dal Segretario che li raccoglie annualmente in apposito registro.
7. Nel caso di progetti di particolare complessità, se ritenuto dal Presidente, la commissione svolgerà le proprie funzioni secondo le disposizioni di cui agli artt.14 e ss. della legge 241/1990, in quanto applicabili.

ART. 7

Richieste di intervento della Commissione

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con istanza in bollo, da parte del titolare del locale in esame o da parte dell'organizzatore della manifestazione, è diretta al Sindaco e deve pervenire al Comune nei seguenti tempi:
 - a) almeno 40 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) almeno 15 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).
2. La domanda di intervento della Commissione dovrà essere redatta secondo le indicazioni dettate dalla di delibera di G.C. N. ____ DEL ____ - esecutiva - avente ad

oggetto "Approvazione delle linee guida in materia di manifestazioni pubbliche e per la gestione di safety e security"

3. Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda di intervento il segretario della Commissione provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste avanzate, qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza provvederà a darne comunicazione al richiedente anche a mezzo posta elettronica o via pec, salvo diversa indicazione espressa dallo stesso.
4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i termini di cui sopra inizieranno a decorrere dalla data di ricevimento della regolarizzazione della pratica a cura dell'interessato.
5. La commissione provvede ad esprimere il proprio parere entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli ridotti prescritti al precedente comma.
6. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione Comunale può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato dal presente regolamento, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.
7. Il parere espresso è confermato se successivamente al sopralluogo viene accertata la conformità dello stato di fatto dei luoghi degli impianti e delle strutture a quanto rappresentato.

ART. 8

Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione

1. Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare:
 - a) controlli di cui all'art.141 comma 1, lett. e), del TULPS, così come previsto dall'ultimo comma dell'art.141/bis del medesimo.
 - b) i controlli atti ad accertare la conformità degli impianti delle strutture e dei luoghi a quanto visionato in sede di commissione e su cui è stato espresso il parere. In tal caso i soggetti delegati provvederanno a redarre apposito processo verbale del sopralluogo, riferendo tempestivamente alla commissione laddove siano rilevate difformità tra quanto documentalmente rappresentato e quanto accertato in loco.
2. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo. A tal fine il Dirigente del settore competente provvederà ad incaricare il tecnico esterno per l'espletamento dei controlli nei termini e nelle forme previste dalla Legge.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per scritto al Presidente della Commissione di norma entro cinque giorni lavorativi e nei casi di particolare gravità ed urgenza entro 24 ore dalla loro effettuazione.

ART. 9

Spese di funzionamento della Commissione

1. Le spese di funzionamento della commissione sono a carico del richiedente.
2. Al ricevimento della domanda il segretario della commissione provvederà a determinare gli importi dei versamenti dovuti per le spese di commissione, salvo conguaglio, secondo le voci di seguito riportate:
 - a) spese membri della commissione;
 - b) rimborso spese di trasferta;
 - c) rimborso spese sopralluogo membri della commissione;
3. Ai componenti della commissione spetta, per non più di una volta nella stessa seduta, un'indennità di presenza nella misura stabilita con apposita Deliberazione dalla Giunta Comunale.
4. L'indennità di presenza da riconoscere ai componenti diversi dai Dirigenti e/o funzionari di Pubbliche Amministrazioni, viene determinata nella misura di Euro 100,00.
5. Le spese di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. La relativa somma deve essere versata prima del sopralluogo. A tutti i membri della commissione spetta il rimborso delle spese di trasferta dal proprio luogo di lavoro per i dirigenti e i funzionari pubblici e delle organizzazioni di categoria, per i professionisti esterni, dal proprio ufficio. Le spese di trasferta con mezzo proprio saranno comprese nel gettone di presenza.
6. Nessun pagamento è dovuto per:
 - Manifestazioni organizzate da parrocchie, associazioni, comitati, partiti politici o enti pubblici e, pertanto, senza scopo di lucro;
 - Le ispezioni a locali e impianti di proprietà comunale richiesta direttamente dal Comune
 - I controlli per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art.141, primo comma lettera e), del Regolamento al T.U.L.P.S.
 - Sarà invece dovuto il compenso ai soggetti chiamati ad effettuare il sopralluogo triennale ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. e), del presente regolamento.

Art.10

Locali di trattenimento con capienza complessiva pari o inferiore a 100 persone

1. Per i locali o aree attrezzate per il trattenimento e destinate ad accogliere spettacoli, con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente è fatto obbligo del rispetto di tutte le disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato, D.M. 19/08/1996, relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture ed all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere certificata e dichiarata da tecnici abilitati. Qualora la presenza contemporanea di avventori superi le 100 unità è fatto obbligo per il richiedente /organizzatore di dotarsi di specifico certificato di prevenzione incendi.

2. Nei casi in cui è richiesta l'espressione del parere della Commissione, l'espressione del parere in sede di sopralluogo da parte del funzionario del comando vigili del fuoco varrà anche in relazione all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi suddetto.

Art. 11

Locali ed impianti con capienza pari o inferiore alle 200 persone

1. La Commissione Comunale esprime il parere di cui all'art. 141, primo comma lett. a) sui progetti relativi ai locali ed impianti di capienza pari o inferiore a 200 persone.
2. I progetti, la relazione tecnica di progetto e gli elaborati grafici relativi a locali ed impianti di cui al precedente comma, devono essere presentati al competente ufficio comunale che li invia alla Commissione Comunale di Vigilanza per l'espressione del parere di competenza.
3. I progetti per i locali di capienza superiore a 100 persone a carattere non temporaneo (durata della manifestazione di alcuni giorni) dovranno essere presentati al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 37/1998 e dal Decreto Ministeriale 4 maggio 1998.
4. Le verifiche e gli accertamenti dei locali ed impianti di cui al comma 1, comprensive di eventuali prescrizioni imposte dalla Commissione Comunale di Vigilanza in sede di esame del progetto, competono ad un professionista abilitato iscritto nell'albo degli ingegneri, o nell'albo degli architetti, o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri.
5. Competono ad un tecnico abilitato anche le verifiche d' impianto e gli accertamenti sulle attrazioni di spettacolo viaggiante non inserite in un luna park o in aggregazioni di attrazioni in numero non superiore a nove, purché il numero delle persone che contemporaneamente e complessivamente possono fruire delle medesime attrazioni sia pari o inferiore a 200.
6. Il professionista abilitato redige una relazione tecnica con la quale attesta la rispondenza del locale o impianto in questione alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell' Interno, fatto salvo il rispetto delle altre norme vigenti in materia di sicurezza e igienico-sanitarie.
7. La relazione di cui al precedente secondo comma deve essere redatta con l'osservanza del D.M. 19/08/1996 per i locali di pubblico spettacolo e del D.M 18/03/1996 per gli impianti sportivi.
8. Per i locali di capienza superiore a 100 persone, alla relazione tecnica deve essere allegata la dichiarazione di inizio attività rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco a seguito di presentazione della domanda di sopralluogo, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi secondo le modalità previste dal D.P.R. n.37/1998 e dal Decreto Ministeriale 4 maggio 1998.

Art. 12 - Manifestazioni ed allestimenti temporanei

1. Le manifestazioni di durata limitata nel tempo comprendenti attività di spettacolo e/o trattenimento rientrano nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 e quindi sono

sottoposte all'esame ed alla verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza se ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:

A. allestimento di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico (sedie, pedane tribune o altro);

B. utilizzo di palchi o pedane per artisti di altezza superiore a cm. 50 ed attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora;

C. delimitazione dell'area interessata dalla manifestazione con elementi fissi e/o da strutture amovibili ma collegate fra loro (transenne).

2. Nel caso di manifestazioni temporanee con spettacoli che si svolgono in luoghi diversi con l'utilizzo delle strutture di cui ai precedenti punti A, B e C, installate e rimosse ogni volta, la commissione deve procedere alla verifica dei diversi siti, potendo, eventualmente imporre prescrizioni diverse a seconda della tipologia e della natura dei luoghi.

3. Nel caso, invece, di manifestazioni temporanee organizzate in luoghi all'aperto, (piazze ed aree urbane ove l'accesso di fatto o di diritto sia consentito a chiunque indistintamente), utilizzati occasionalmente, privi di strutture destinate allo stazionamento del pubblico per assistere agli spettacoli o trattenimenti, non si applica il citato D.M. 19 agosto 1996, anche se vengono installati ed utilizzati palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a 80 cm, ed attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

4. In questi casi l'organizzatore è tenuto a produrre all'ufficio comunale competente al rilascio della licenza d'esercizio i seguenti documenti a firma di tecnico abilitato: a) idoneità statica delle strutture allestite; b) dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati; c) idoneità dei mezzi antincendio attestata da tecnici abilitati.

5. L'idoneità statica di cui al precedente punto a), deve essere certificata dal collaudo statico (L.5.11.1971 n.1086 e successive modificazioni) ovvero da collaudo dinamico nell'ipotesi di strutture in movimento, attestante l'idoneità delle strutture a resistere al peso proprio ed ai sovraccarichi accidentali di legge. Il certificato di collaudo inoltre deve prendere in considerazione:

⊗ le opere accessorie (scenografie, tralici, d'alluminio estruso, riflettori, casse acustiche, ecc...);

⊗ tutti quegli elementi che collaborano alla sospensione dei carichi sospesi;

⊗ il terreno di posa delle strutture; ⊗ le azioni di carattere sismico, del vento e del carico di neve.

6. Se le manifestazioni di cui ai precedenti commi comprendono più iniziative che necessitano diversi allestimenti, occorre che la documentazione sopra elencata sia riferita ai singoli spettacoli e/o trattenimenti e che venga prodotta prima del rilascio della relativa licenza d'esercizio.

7. Per quanto riguarda gli impianti elettrici, qualora siano oggetto di diversa installazione occorre, di volta in volta, acquisire la relativa dichiarazione di conformità e presentarla al competente ufficio comunale prima del rilascio della licenza d'esercizio.

8. Il Presidente della Commissione valuta caso per caso l'opportunità di sottoporre all'esame ed alla verifica della Commissione medesima le manifestazioni e gli allestimenti temporanei che pure rientrano nella fattispecie regolata dal Titolo IX del D.M. 19 agosto 1996, tenuto conto della complessità delle strutture installate e del presumibile rilevante afflusso di pubblico.

Art. 13 - Manifestazioni ed allestimenti temporanei che si ripetono nel tempo

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S. come modificato dall'art. 4 del D.P.R. n. 311/01, non occorre una ulteriore verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali le competenti Commissioni Provinciali o la stessa Commissione Comunale, abbiano già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni e ciò risulti da apposito verbale.

2. In occasione delle richieste di licenza ex art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima richiesta, l'organizzatore dovrà presentare, almeno 10 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, una autocertificazione con la quale attesti che gli impianti, le attrezzature, i materiali utilizzati e le modalità di impiego sono sostanzialmente invariate rispetto a quelle per cui la Commissione di Vigilanza si è espressa favorevolmente in data non anteriore a due anni dall'inizio della manifestazione stessa.

3. Trascorsi due anni dal rilascio del parere favorevole all'agibilità, da parte della commissione competente, in occasione delle richieste di licenza ex art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., occorre fare domanda di sopralluogo senza necessità di ripresentare il progetto, sempre che si utilizzino gli stessi impianti ed attrezzature o che, comunque, non siano state apportate modifiche agli stessi.

Art. 14 - Competizioni sportive

1. Le autorizzazioni per le competizioni sportive su strada sono rilasciate in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni "Nuovo Codice della Strada".

2. Le misure ritenute necessarie per la salvaguardia della sicurezza sono oggetto di apposite prescrizioni inserite nelle rispettive autorizzazioni.

3. Il parere di agibilità ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S., occorre per tutte le manifestazioni che prevedono lo stazionamento del pubblico in apposite strutture od aree indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo.

4. Oltre a quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, le gare motoristiche intercomunali per le quali complessivamente é prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 5000, la competenza la rilascio del parere di agibilità è della Commissione Provinciale di Vigilanza.

5. Per le gare motoristiche intercomunali per le quali complessivamente è prevista la presenza di spettatori in numero inferiore a 5000, la competenza la rilascio del parere di agibilità è del Comune di partenza o di primo transito nella Provincia, previa acquisizione del parere degli altri Comuni interessati dalla manifestazione, fermo restando l'impegno ad esaminare congiuntamente il progetto della gara.

Art 15 - Locali ed impianti permanenti con capienza superiore alle 200 persone

1. In caso di realizzazione di nuovi locali e/o impianti, nonché in occasione di interventi di ristrutturazione, trasformazione, adattamento ed ampliamento di locali e/o impianti esistenti, adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento il proprietario o il gestore devono richiedere alla Commissione Comunale di Vigilanza il rilascio del parere di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S..

2. Le eventuali varianti in corso d'opera devono essere sottoposte alla Commissione per l'approvazione.

3. L'attività della Commissione Comunale di Vigilanza si distingue in due fasi:

a) esame progetto, in cui la Commissione citata esprime il parere, dopo aver accertato che il progetto del locale o impianto che si intende realizzare è stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene;

b) sopralluogo in cui, a realizzazione avvenuta, la Commissione effettua una verifica sul posto per accertare che la struttura sia stata realizzata in conformità al progetto precedentemente approvato.

Art. 18 - Documentazione tecnica da presentare

La documentazione tecnica da allegare alla domanda ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti di cui all'art. 141 comma 1 lettera a) R.D. 06/05/1940 n. 635, nonché la documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti da espletarsi in sede di sopralluogo è enumerata nell'allegato (II) al presente regolamento e ne fa parte integrante.

Art. 19 Norma Finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo regolamento di attuazione come modificati dal D.P.R. n. 311/2001, nonché alla Legge n. 241/90 ed al D.P.R. n. 445/2000 per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.

